

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/540 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 2021****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 78, primo comma, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽²⁾, entro il 15 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle misure adottate per la gestione e il controllo del sostegno accoppiato facoltativo nel precedente anno civile. L'esperienza ha dimostrato che, nell'attuale sistema integrato di gestione e controllo, il vigente obbligo di comunicazione annuale delle misure è diventato obsoleto. Per ragioni di semplificazione, detto obbligo dovrebbe essere soppresso.
- (2) Quando effettuano controlli tramite monitoraggio, a norma dell'articolo 40 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri raccolgono informazioni che possono indicare potenziali inadempienze anche per i regimi di aiuto e le misure di sostegno oggetto dei classici controlli in loco. Dette informazioni dovrebbero essere utilizzate per promuovere la conformità e migliorare l'accuratezza dei dati nel sistema di gestione e di controllo. Inoltre, i beneficiari dovrebbero avere la possibilità di modificare la domanda unica, la domanda di aiuto o la domanda di pagamento per correggere inesattezze ed evitare sanzioni. Per ragioni di semplificazione e di maggiore affidabilità, ciò dovrebbe riflettersi nell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- (3) L'esperienza ha dimostrato che dovrebbe essere concessa maggiore flessibilità agli Stati membri nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, al fine di tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche e, in particolare, delle mutevoli condizioni climatiche e meteorologiche. Tale approccio dovrebbe applicarsi anche alla data di presentazione delle modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- (4) Qualora uno Stato membro applichi il sistema senza onere di domanda, i beneficiari dovrebbero essere informati del fatto che, ai fini del calcolo del sostegno e dell'applicazione di sanzioni amministrative, dovrebbero essere prese in considerazione le inadempienze relative all'identificazione e registrazione di tutti gli animali potenzialmente ammissibili nel sistema per l'identificazione e la registrazione dei bovini, degli ovini e dei caprini. Tuttavia, i casi di inadempienze dovrebbero essere valutati alla luce delle specifiche disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione ⁽³⁾ e in conformità dell'articolo 31 del medesimo regolamento per l'imposizione di sanzioni amministrative.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).

- (5) Considerando che i controlli di follow-up di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 possono riguardare importi molto ridotti, ma determinare allo stesso tempo oneri amministrativi sproporzionati, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a limitare la popolazione di agricoltori da sottoporre ai controlli di follow-up. A tal fine, la soglia per la non esecuzione dei recuperi a norma dell'articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dovrebbe essere utilizzata come parametro di riferimento trasparente e non discriminatorio.
- (6) L'esperienza ha dimostrato che l'introduzione graduale dei controlli tramite monitoraggio effettuati a norma dell'articolo 40 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 può richiedere più di due anni, in funzione delle dimensioni della superficie interessata o delle complessità del processo. Agli Stati membri dovrebbe pertanto essere concesso un periodo più lungo per l'estensione gradualmente di detti controlli all'intero territorio nazionale.
- (7) Al fine di assistere meglio gli Stati membri nella preparazione delle decisioni sull'applicazione dei controlli tramite monitoraggio, è necessario un periodo di tempo supplementare per preparare le pertinenti comunicazioni. È pertanto opportuno prorogare il termine per la presentazione di dette comunicazioni sia per quanto riguarda i controlli sulle condizioni di ammissibilità sia per quanto riguarda la condizionalità.
- (8) Affinché i controlli in loco siano efficaci per quanto riguarda i regimi relativi agli animali, è necessario garantire che, qualora uno Stato membro non applichi un periodo di detenzione o se il periodo di detenzione non possa essere fissato in anticipo o inizi prima della presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento, tali controlli siano effettuati durante il periodo in cui gli animali possono beneficiare del pagamento o del sostegno. È inoltre opportuno chiarire all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che detto obbligo si applica anche ai controlli in loco effettuati a seguito di un aumento della percentuale di controlli a norma dell'articolo 35 del medesimo regolamento, ove pertinente.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- (10) Al fine di garantire la massima efficienza delle norme del presente regolamento, esso dovrebbe applicarsi alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato:

- (1) all'articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso;
- (2) all'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti:

«I risultati sono comunicati tempestivamente ai beneficiari per aiutarli a soddisfare i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi. Gli Stati membri possono utilizzare i risultati provvisori a livello di parcella di cui all'articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera d), come informazioni utili per i controlli preliminari relativi ai regimi di aiuto e alle misure di sostegno che non sono soggetti a controlli tramite monitoraggio. Qualora uno Stato membro decida in tal senso, l'articolo 40 bis, paragrafo 4, non si applica alle informazioni comunicate ai beneficiari nell'ambito dei controlli preliminari.»;

- (3) all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, la seconda e la terza frase sono soppresse;

(4) l'articolo 15, paragrafo 2, è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le modifiche apportate a norma del paragrafo 1 sono comunicate all'autorità competente entro il termine fissato dallo Stato membro.»;

b) nel secondo comma, la prima frase è soppressa;

(5) all'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il beneficiario sia a conoscenza del fatto che ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sarà considerato alla stregua di un animale non accertato a norma dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, a meno che sia disciplinato dalle norme specifiche di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del medesimo regolamento.»;

(6) all'articolo 33 bis, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri possono decidere di escludere da detti controlli in loco i beneficiari la cui sanzione amministrativa ridotta corrisponderebbe agli importi per i quali gli Stati membri possono decidere di non procedere al recupero a norma dell'articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.»;

(7) all'articolo 40 bis, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'autorità competente può decidere di applicare controlli tramite monitoraggio ai beneficiari di un regime di aiuto o di una misura di sostegno per superfici selezionate in base a criteri oggettivi e non discriminatori. L'autorità competente estende in misura sostanziale dette superfici in ogni anno consecutivo.»;

(8) il testo dell'articolo 40 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 40 ter

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° febbraio di ogni anno civile, la loro decisione di optare per i controlli tramite monitoraggio nel corso di detto anno civile e precisano tutti i regimi o le misure o i tipi di interventi e tutte le superfici soggette a controlli tramite monitoraggio.

Entro il 1° novembre di ogni anno civile la Commissione fornisce il modello per la presentazione delle comunicazioni, in cui sono specificati gli elementi da includere nella comunicazione.»;

(9) all'articolo 42, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ove lo Stato membro abbia stabilito un periodo a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), almeno il 50 % della percentuale minima di controlli in loco di cui rispettivamente agli articoli 32, 33 e 35 è ripartito durante tale periodo per il rispettivo regime di aiuto per animale o per la rispettiva misura di sostegno connessa agli animali. Se, tuttavia, non si applica alcun periodo di detenzione, se il periodo di detenzione non può essere fissato in anticipo o se inizia prima che la domanda di aiuto o di pagamento sia stata presentata, tutti i controlli in loco di cui agli articoli 32, 33 e 35 sono ripartiti sul periodo nel corso del quale l'animale può beneficiare del pagamento o del sostegno.»;

(10) il testo dell'articolo 70 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 70 ter

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° febbraio dell'anno civile in cui iniziano ad effettuare i controlli tramite monitoraggio, la loro decisione di optare per questo tipo di controlli in conformità dell'articolo 70 bis.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
